

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1457 DEL 02/05/2022**

Servizio Personale

OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PROFESSIONISTA LEGALE DI QUESTO COMUNE AVV. GIUSEPPE DE CANDIA AFFERENTI ALL'ANNUALITÀ 2017.

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Visto:

- la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, in particolare l'art. 23;
- l'art. 9 del D.L. 24.06.2014 n. 90 e come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante "riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici" che ha modificato in modo sostanziale i principi per la corresponsione dei compensi dovuti agli avvocati con rapporto di lavoro alle dipendenze delle avvocature comunali, a seguito sentenze favorevoli per l'Ente;
- l'art. 27 del CCNL del 14.09.2000, relativo all'erogazione dei compensi professionali al personale dell'Ente che riveste il profilo professionale di "Avvocato";
- il Regolamento dell'Avvocatura comunale approvato, in conformità a quanto previsto dal D.L. 24.06.2014 n. 90 come sostituito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, con delibera del Commissario Straordinario n. 135, del 17.09.2020, relativo alla disciplina di erogazione dei compensi professionali ed il procedimento di liquidazione degli onorari in favore degli avvocati con rapporto di lavoro dipendente presso l'Avvocatura del Comune, iscritti nell'elenco speciale dell'albo degli avvocati con esercizio limitato agli affari del Comune di Andria;

Premesso:

- che nel corso dell'anno 2017 si sono conclusi diversi procedimenti giudiziari, come da elenco agli atti del Servizio Risorse Umane, presso varie autorità giudiziarie e che la liquidazione di tali compensi segue la normativa vigente nel periodo in cui gli stessi sono maturati;
- che la normativa in oggetto prevede ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 che agli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 164, e successive modificazioni, siano corrisposti i compensi professionali;
- che tali compensi non possono essere superiori alla retribuzione annua pari ad € 40.842,77 in quanto ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, (finanziaria 2014) le somme da corrispondere non possono superare il tetto massimo della retribuzione fondamentale annua che ammonta a tale cifra;



- Considerato che per tale attività l'Avvocato Comunale, ai sensi del vigente regolamento di avvocatura, ha diritto alla liquidazione dei compensi per l'attività svolta e comunque fino all'ammontare previsto;

Rilevato che ai sensi dell'art. 33 del regolamento comunale di avvocatura:

*Per esito favorevole del giudizio si intende:*

*a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole;*  
*b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, etc.) anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio.*

*3. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte è condannata al pagamento delle spese di giudizio, per la parte effettivamente recuperata, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.*

*4. Le previsioni di cui ai commi precedenti, inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.*

*5. I compensi professionali relativi a cause vinte e a spese compensate devono essere contenuti entro l'ammontare dello stanziamento previsto a Bilancio, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente*

Considerato inoltre che l'art. 34 del regolamento comunale di avvocatura specifica quanto segue: "Nel caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, l'ammontare dei compensi professionali dovuti agli avvocati dell'Avvocatura Comunale è quello determinato dal Giudice purché effettivamente incassato dall'Ente, con esclusione delle spese generali nella misura del 15%. Di queste il 7% viene attribuito secondo la disciplina dettata dal precedente art. e l'8% viene introitato da Comune della cui organizzazione fruisce l'Avvocato.";

Considerato che in relazione all'annualità 2017 questo Ente ha incassato complessivi € 21.086,26 e che al netto del 15% di cui all'art. 34 del regolamento comunale di avvocatura il nuovo limite afferente ai compensi dell'Avvocatura si attesta ad € 17.923,32;

Viste:

- le note prot. n. 101875 del 23.11.2021 e successiva prot. n. 107333 del 10.12.2021 di integrazione, con la quale l'avvocato relaziona in ordine alle sentenze favorevoli unitamente all'elenco dei compensi maturati nel corso dell'anno 2017;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 208 della legge n. 266/2005, "le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, sulla base di specifiche disposizioni contrattuali, sono da considerarsi comprensive degli oneri riflessi (oneri contributivi ed assicurativi) a carico del datore di lavoro";

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione n. 34/2007 par n.4 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna e la risoluzione dell'Agenzia dell'Entrate n.327/E del 14 novembre 2007 " Istanza di interpello - Comune di .... - IRAP - compensi avvocati dipendenti - decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 - " ove si afferma che sui compensi professionali corrisposti ai legali interni delle Pubbliche Amministrazioni non può gravare alcuna somma a titolo IRAP, in quanto i lavoratori dipendenti non sono contemplati tra i soggetti passivi del tributo in questione;

CONSIDERATO che:

Alla luce di tutto quanto sopra, gli importi da liquidare devono essere così determinati:

- al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali (CPDEL e INAIL);
- al lordo della quota IRAP;

L'importo lordo da liquidare è dunque pari ad € 17.923,32, comprensivo degli oneri riflessi (C.P.D.E.L. 23,80% pari ad € 3.429,06 ed INAIL 0,60% pari ad € 86,45) da corrispondere all'avente diritto come sopra specificato; la quota Irap, a carico dell'Ente, è pari ad € 1.523,48.

Ritenuto che nulla osta al riconoscimento e pagamento delle suddette spettanze, per le cause già definite positivamente nel 2017 nel rispetto delle competenze e modalità previste;

Vista la legge 114/2014;

Visto il D.M. n. 55/14;

Visto il Regolamento dell'Avvocatura comunale;

- **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., recante “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*”;
- **Visto** il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- **Visto** il vigente Statuto Comunale;
- **Visto** il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni e Autonomie Locali;
- **Visto** l’art. 151, co. 1, del d.lgs. 18 novembre 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, da parte degli enti locali;
- **Richiamato** il paragrafo 5.2 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n°118/2011, relativo alla spesa del personale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- **RICHIAMATA**, altresì, la Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 dell’11/03/2021 avente ad oggetto “*Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Andria, approvato con Deliberazione di C.C. n. 56 del 27/11/2018- Rimodulazione ai sensi dell’art. 243 bis, comma 5, del D.Lgs n.267/2000*”;
- **RICHIAMATA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio della programmazione finanziaria 2021/2023, ai sensi e per gli effetti del principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio (allegato 4/1 al D.lgs 118/2011), paragrafo 4.2 dell’art.170 del D.Lgs 267/2000 e smi;
- **PRESO ATTO** della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2021 concernente l’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e documenti allegati (art.11 del D.lgs 118/2011)”;
- **RICHIAMATA** la la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2022 avente ad oggetto “*Esercizio provvisorio anno 2022 – Approvazione del piano esecutivo di Gestione provvisorio 2022*”
- **DATO ATTO** che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto è curata dalla scrivente, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
- **RI  
TENUTA** la propria competenza in qualità dirigente incaricata dell’Unità organizzativa “Organizzazione, Personale, UPD, Sistemi Informativi ed Informatici” giusta Decreto Sindacale n. 997 del 01/03/2022;

Per i motivi in premessa descritti

DETERMINA

1. Di dare atto che all'Avv. Giuseppe DE CANDIA per le prestazioni rese relativamente ai procedimenti conclusi nell'anno 2017, spetta l'importo complessivo come dal seguente prospetto;

a)	<b>IMPONIBILE DA LIQUIDARE</b>	<b>€ 14.407,81</b>
b)	<b>ONERI A CARICO DEL PROFESSIONISTA</b>	
	ONERI CONTRIBUTIVI C.P.D.E.L.	€ 3.429,06;
	ONERI CONTRIBUTIVI INAIL	€ 86,45;
c)	<b>TOTALE</b>	<b>€ 17.923,32</b>
e)	<b>IRAP A CARICO DELL'ENTE</b>	<b>€ 1.523,48</b>

2) di liquidare all'Avv. Giuseppe DE CANDIA, del Servizio Autonomo Avvocatura, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento dell'Avvocatura comunale, **la somma di € 14.407,81**, dando atto che la spesa suddetta, a titolo di emolumenti, risulta già impegnata sul capitolo 58001 del Bilancio esercizio provvisorio 2022, gestione residui;

3) di liquidare ai competenti Istituti Previdenziali ed Assicurativi la somma complessiva di € 3.515,51, dando atto che la suddetta spesa risulta già impegnata sul capitolo 51005 del Bilancio provvisorio 2022 gestione residui;

4) di liquidare alla competente Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP la spesa complessiva pari ad € 1.523,48, inerente l'IRAP, dando atto che risulta già impegnata sul capitolo 95400 del Bilancio esercizio provvisorio 2022, gestione residui;

5) di dare atto che il presente atto viene trasmesso al "Servizio Risorse Umane" per gli adempimenti connessi e consequenziali;

6) di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

7) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.



CITTÀ  
DI ANDRIA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1457 DEL 02/05/2022**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PROFESSIONISTA LEGALE DI QUESTO COMUNE AVV. GIUSEPPE DE CANDIA AFFERENTI ALL'ANNUALITÀ 2017.**

**In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000**

**Il Responsabile del Servizio Personale**  
Ottavia Matera / INFOCERT SPA

---

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .*

*L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"*

---